

Residenza governativa Piazza Governo 6501 Bellinzona

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

Apertura domenicale dei negozi - Il DFE da che parte sta?

È quantomeno strano che di fronte ad un evidente arbitrio nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, il Dipartimento delle Finanze e dell'Economia, pur conoscendo nei dettagli la prassi legale vigente, abbia consapevolmente ignorato l'effetto sospensivo automatico che accompagna un ricorso inoltrato al Tribunale Amministrativo Cantonale.

Così facendo, e ricordo che il direttore della Divisione dell'economia Arnoldo Coduri è stato da noi telefonicamente interpellato in merito prima del 3 ottobre, ha permesso, aggirando le vigenti normative legali, l'apertura domenicale dei negozi e ciò nonostante tutte le organizzazioni sindacali che rappresentano le lavoratrici ed i lavoratori del commercio avessero avversato tale decisione.

Considerato che così agendo il DFE ha smaccatamente assecondato le richieste della grande distribuzione, ignorando crassamente il diritto e le legittime richieste di migliaia di lavoratrici e lavoratori, oltre che di centinaia di piccoli commerci si chiede al CdS:

- A che titolo il DFE il 18 ottobre ha chiesto la revoca dell'effetto sospensivo ai ricorsi inoltrati contro le aperture domenicali dei negozi del 3 e del 31 ottobre, ritenuto che il popolo ticinese a più riprese si è espresso contro la deregolamentazione degli orari dei negozi e contro le aperture festive e ritenuto anche che i dipendenti del settore e tutte le organizzazioni sindacali hanno espresso una risoluta opposizione nei confronti delle aperture domenicali previste nell'ambito di Emozioni Ticino?
- Come ritiene il Governo che questo atteggiamento del DFE si possa conciliare con l'obbligo del DFE stesso di operare nell'interesse pubblico generale, e non solo nell'interesse di una ristretta cerchia di grandi magazzini?
- 2. Alla luce di quanto scrive il Tribunale cantonale amministrativo (Tram) nella decisione 18 ottobre 2010, cioè:
 - «che per determinare se un ricorso spiega l'effetto sospensivo bisogna sempre partire dall'ultima decisione emessa sull'oggetto; che la risoluzione governativa impugnata non prescrive che il ricorso dinanzi a questo Tribunale non ha effetto sospensivo: è quindi certo che il ricorso 15 settembre 2010 del Sindacato Unia, dell'OCST e del SIC Ticino abbia tale effetto; che non fa, invece, stato l'immediata esecutività della sua decisione 16 luglio 2010 disposta dal DFE in calce alla medesima».
 - e alla luce anche del dispositivo di tale decisione, , secondo cui «è revocato a titolo cautelare l'effetto sospensivo al ricorso 15 settembre 2010»,
 - il Consiglio di Stato ritiene di poter condividere l'opinione del DFE secondo cui l'apertura dei negozi del 3 ottobre era conforme alla legge?
- Nel suo comunicato del 20 ottobre 2010 il DFE scrive: 3. «La decisione del DFE del 20 luglio 2010 di concedere l'apertura dei negozi le domeniche 3 e 31 ottobre 2010 nell'ambito di "Emozioni Ticino" è stata dichiarata immediatamente esecutiva. In tal modo quindi si stabiliva che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto

- sospensivo. Le due decisioni su ricorso prese dal Consiglio di Stato hanno confermato la risoluzione dipartimentale. Si poteva quindi quantomeno presumere che il Governo avesse in tal modo ribadito anche l'esecutività immediata della decisione».
- 3.1. Il Consiglio di Stato condivide la tesi secondo cui una presunzione dipartimentale può derogare ad una chiara norma di legge (art. 47 LPAmm: «Il ricorso ha effetto sospensivo a meno che la legge o la decisione impugnata non dispongano altrimenti»)?
- 3.2. La tesi del DFE corrisponde ad una prassi diffusa nell'amministrazione cantonale e gode del sostegno del Consiglio di Stato?
- 3.3. In caso contrario, come intende il Governo intervenire per indurre il DFE ad uniformare la sua prassi ai principi di legge?
- 4. Nella decisione del 20 luglio il DFE ha dichiarato la sua decisione immediatamente esecutiva e ha accordato le aperture domenicali del 3 e del 31 ottobre negando ad eventuali ricorsi l'effetto sospensivo.
- 4.1 Quale ponderazione degli interessi in gioco stava alla base di tale decisione?
- 4.2 Ritiene il Governo di poter condividere tale ponderazione, ritenuto che lo stesso Consiglio di Stato nella sua decisione su ricorso del 31 agosto non ha negato l'effetto sospensivo ad un eventuale ulteriore ricorso al Tram?
- 5. Nel comunicato stampa del 20 ottobre, prima che fosse intimata la decisione incidentale del Tram che toglie l'effetto sospensivo ai ricorsi, il DFE informa che «nell'attuale stato della procedura i negozi dovranno rimanere chiusi il prossimo 31 ottobre». Perché nell'imminenza dell'apertura del 3 ottobre, in una situazione in fatto e in diritto identica, il DFE non ha ritenuto necessario diffondere analoga informazione?

Saverio Lurati Gianni Guidicelli